Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 settembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 30 SETTEMBRE 1964:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2118.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Badia Polesine (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2119.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Bibbiena (Arezzo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2120.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Conegliano Veneto (Treviso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2121.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Marigliano (Napoli).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2122.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Valdagno (Vicenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2123.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Rieti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2124.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Tivoli (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2125.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Giugliano (Napoli).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2126.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Monfalcone (Gorizia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2127.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Guidonia (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2128.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Feltre (Belluno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2129.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Giulianova (Teramo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2130.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Fabriano (Ancona).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2131.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Colle Val d'Elsa (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2132.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Castelfranco Veneto (Treviso).

Supplemento n. 2.

LEGGE 29 settembre 1964, n. 895.
Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 30 SETTEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **G. Trione & C. - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 1949 sorteggiate il 29 agosto 1964. — **G. Trione & C. - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 1953 sorteggiate il 29 agosto 1964. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1964. — **Schnell Hico Italiana - S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1964. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1964. — **Società immobiliare per azioni « Casteldelfino », in Torino:** Rimborso obbligazioni. — **Bossi S.p.A. (già Commerciale Bossi S.p.A.), in Mortara (Pavia):** Obbligazioni 1955 sorteggiate il 9 settembre 1964. — **Bossi S.p.A. (già Commerciale Bossi S.p.A.), in Mortara (Pavia):** Obbligazioni 1949 sorteggiate il 9 settembre 1964. — **Guagnellini Edgardo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1964. — **Borsalino Giuseppe & Fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1964. — **Società per azioni C. Bournique, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1964. — **Giuseppe Maffioli, società per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1964. — **Alfe S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1964. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Torino:** Errata-corrige. — **Metropolitana Milanese (M. M.), società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. 798.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia della Chiesa;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle esplorazioni geografiche;
Storia americana;
Storia dell'Europa orientale;
Storia dei Paesi afro-asiatici;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Teoria e storia della storiografia;
Storia religiosa dell'Oriente cristiano.

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Ematologia ».

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:

24) Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
25) Spettroscopia molecolare;
26) Biopolimeri (Biochimica macromolecolare);
27) Chimica delle radiazioni;
28) Petrolchimica;
29) Chimica organica superiore;
30) Chimica delle sostanze organiche naturali;
31) Chimica analitica strumentale con esercitazioni;
32) Cinetica chimica;
33) Chimica dei composti di coordinazione.

Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

21) Spettroscopia molecolare;
22) Chimica delle radiazioni;
23) Chimica fisica dello stato solido;
24) Cristallochimica inorganica;
25) Chimica analitica strumentale con esercitazioni;
26) Cinetica chimica;
27) Chimica inorganica applicata;
28) Chimica inorganica superiore;
29) Chimica dei composti di coordinazione.

Nello stesso articolo le norme riguardanti le propedeuticità di iscrizioni e di esami sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

a) I tre insegnamenti complementari di analisi matematica, di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche (biennale).

b) Per l'insegnamento di analisi matematica, vale la norma stabilita per il corso di laurea in Matematica.

c) Per ottenere, l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari del gruppo seguito.

d) Per l'iscrizione al corso di « Esercitazioni di analisi chimica qualitativa » occorre aver superato l'esame di « Esercitazioni di preparazioni chimiche ».

e) Per l'iscrizione ai corsi di « Esercitazioni di preparazioni chimiche IV » ed « Esercitazioni di analisi chimica applicata » è necessario aver ottenuto l'attestazione di frequenza relativa al corso di « Esercitazioni di analisi chimica quantitativa ».

f) Per l'iscrizione ai corsi di « Esercitazioni di chimica organica ed Analisi organica » e « Chimica biologica » occorre aver superato gli esami di « Chimica organica I e II ».

g) Per l'iscrizione al corso di « Chimica organica industriale » occorre aver superato l'esame di « Chimica organica I » ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza del corso di « Chimica organica II ».

h) Per gli *esami* dovranno osservarsi le seguenti propedeutività:

1) Gli esami di « Istituzioni di matematiche I », « Chimica generale ed inorganica I » e « Fisica sperimentale I » devono precedere l'esame di « Mineralogia con esercitazioni pratiche ».

2) L'esame di « Chimica fisica I con esercizi » deve precedere quello di « Chimica fisica II con esercizi ».

3) L'esame eventuale di « Analisi matematica I » deve precedere quello di « Analisi matematica II » e questo deve precedere l'esame di « Meccanica razionale ».

4) Per sostenere l'esame di « Chimica organica industriale » occorre aver superato quello di « Chimica organica II ».

i) Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

l) I sette insegnamenti complementari che, per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione,

sono segnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al 1° anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

23) Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
24) Spettroscopia molecolare;
25) Biopolimeri (Biochimica macromolecolare);
26) Chimica delle radiazioni;
27) Petrolchimica;
28) Chimica analitica strumentale con esercitazioni;
29) Cinetica chimica.

Nello stesso articolo le norme riguardanti le propedeuticità di iscrizioni e di esami sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Le norme di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), per la laureà in Chimica valgono anche per la laurea in Chimica industriale.

a) Per l'iscrizione al corso di « Esercitazioni di Chimica industriale (I parte) » occorre aver superato l'esame di « Chimica organica I » ed aver ottenuto la attestazione di frequenza relativa al corso di « Esercitazioni di analisi chimica quantitativa ».

b) Per l'iscrizione al corso di « Esercitazioni di Chimica industriale (II parte) » occorre aver ottenuto l'attestazione di frequenza relativa al corso di « Esercitazioni di Chimica industriale (I parte) ».

c) Per gli *esami* dovranno osservarsi le seguenti propedeuticità:

1) Gli esami di « Chimica organica (I e II parte) » devono precedere quello di « Chimica industriale (parte organica) ».

2) L'esame di « Esercitazioni di Analisi chimica quantitativa » deve precedere quello di « Esercitazioni di Chimica industriale (I e II parte) ».

3) L'esame di « Chimica fisica I con esercizi » deve precedere quelli di « Chimica industriale I e II ».

4) L'esame di « Fisica tecnica » deve precedere quelli di « Impianti industriali chimici I e II ».

d) Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

e) I laureati in Chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in Chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1) Chimica industriale (biennale);
2) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
3) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale;
4) Fisica tecnica;
5) Esercitazioni di Chimica industriale (biennale).

L'esame di Fisica tecnica, eventualmente già sostenuto per la laurea in Chimica, potrà essere convalidato agli effetti dell'iscrizione al quarto anno di corso per la laurea in Chimica industriale.

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

21) Geoidrologia;
22) Sedimentologia;
23) Oceanografia fisica;
24) Mineralogia applicata.

Art. 58. — E' modificato nel senso che anche l'insegnamento biennale di Fisiologia generale è aggiunto all'elenco degli insegnamenti biennali, che importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 89, relativo agli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in Filosofia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in Filosofia sono cinque, tre biennali e due annuali.

Sono obbligatori come biennali gli esami di:
Filosofia teoretica;
Storia della filosofia;
Filosofia morale.

Gli altri due esami possono essere scelti tra le seguenti discipline:
Estetica;
Pedagogia;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Storia della letteratura latina medioevale;
Letteratura greca;
Paleografia e diplomatica;
Psicologia;
Biologia (delle razze umane);
Economia politica;
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia del diritto;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Sociologia.

Gli articoli 137 e 138 della Scuola di specializzazione in Radiologia medica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 137. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

a) Elettrologia e fisica delle radiazioni;
b) Diagnostica radiologica (tecnica, anatomia e fisiologia semeiotica, diagnostica);
c) Radiobiologia;
d) Radioterapia (raggi X, sostanze radioattive naturali ed artificiali);
e) Patologia da radiazioni e protezione.

L'insegnamento sarà teorico e pratico; verranno illustrati casi scelti fra gli ammalati degenti nelle Cliniche e nell'Ospedale di San Martino o frequentanti l'ambulatorio dell'Istituto di radiologia, il corso sarà completato da lezioni tenute da professori titolari della Facoltà di Medicina e chirurgia di Genova su argomenti attinenti alla Radiologia.

Art. 138. — Il corso ha la durata di tre anni; verranno accettati 20 allievi ogni anno di corso.

Dopo l'art. 235 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina scolastica.

Scuola di specializzazione in Igiene e medicina scolastica.

Art. 236. — Presso l'Istituto di igiene è istituita la Scuola di specializzazione in Igiene e medicina scolastica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e chirurgia i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in Igiene e medicina scolastica.

La Scuola ha la durata di due anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia.

Le norme per le iscrizioni, per gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 91 a 107 dello statuto di questa Università.

Art. 237. — Gli insegnamenti impartiti nella suddetta Scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

Demografia e statistica sanitaria;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene scolastica;
Legislazione scolastica;
Fisiopatologia della crescenza;
Patologia e clinica delle malattie dell'età scolare (biennale);
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare (biennale).

2° *anno*:

Pedagogia ed ortofrenia;
Psicologia;
Auxologia ed educazione fisica;
Educazione sanitaria e propaganda igienica;
Patologia e clinica delle malattie dell'età scolare;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare.

Il numero e la distribuzione delle ore di lezione sono fissati dal diretore della Scuola al principio di ogni anno accademico.

Avranno inoltre luogo esercitazioni pratiche delle materie oggetto di insegnamento.

Il numero massimo dei posti per detta Scuola è fissato in n. 20 per ogni anno.

Art. 238. — Al termine del secondo anno gli allievi che hanno frequentato il corso saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente all'Igiene e medicina scolastica, in una prova orale teorica ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma sarà rilasciato il diploma di specializzazione in Igiene e medicina scolastica, valido a tutti gli effetti di legge.

Gli articoli da 239 a 250, relativi alla Scuola di perfezionamento in Fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in fisica.

Art. 239. — La Scuola di perfezionamento in Fisica, istituita presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia un diploma di perfezionamento in Fisica. Il corso degli studi ha la durata di due anni.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 240. — La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore della Scuola è nominato dal rettore su designazione del Consiglio di Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima, ed è presieduto dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore, che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella Scuola; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facoltà.

Art. 241. — Alla Scuola di perfezionamento in Fisica vengono ammessi i laureati in Fisica; a giudizio del Consiglio della scuola potranno essere ammessi candidati in possesso di laurea in altra materia o titolo giudicato equivalente. E' data facoltà al direttore di stabilire, prima dell'inzio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti.

Art. 242. — La sorveglianza degli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della Scuola. La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 243. — La Commissione per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da altri due insegnanti della Scuola.

Art. 244. — La Commissione per gli esami di diploma è formata da quattro membri (tra i quali il relatore) scelti dal direttore tra gli insegnanti della Scuola stessa e da un correlatore, nominato dal Consiglio dei professori nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, il quale non faccia parte dell'Università di Genova. L'esame di diploma, il quale potrà essere sostenuto solo dopo che l'allievo abbia superato gli esami di profitto previsti dall'art. 245, consisterà nella discussione sopra una dissertazione originale scritta.

Art. 245. — Per poter adire all'esame di diploma, gli iscritti alla Scuola dovranno, durante la loro permanenza nella Scuola stessa, superare almeno cinque esami scelti tra gli insegnamenti sotto specificati o un numero corrispondente se si tratta di insegnamenti semestrali (vedi articolo 246).

Art. 246. — Il direttore proporrà all'inizio di ciascun anno al Consiglio di Facoltà di Scienze l'elenco dei professori incaricati dei corsi questi verranno nominati dal Consiglio di Facoltà. Gli insegnamenti saranno scelti secondo il seguente piano dal Consiglio dei professori della Scuola:

1) Fisica delle particelle elementari;
2) Fisica nucleare teorica;
2) Teoria dei campi;
4) Metodi matematici della fisica;

5) Elettronica;
6) Tecniche sperimentali di fisica nucleare;
7) Macchine acceleratrici;
8) Fisica del plasma;
9) Magneto idrodinamica o elettrodinamica cosmica;
10) Fisica degli stati condensati;
11) Corsi monografici.

I corsi monografici in numero non superiore a due saranno stabiliti all'inzio di ciascun anno dal Consiglio dei professori della Scuola nell'indirizzo della Scuola e affidati ad esperti italiani e stranieri.

Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali. A tutti gli effetti due corsi semestrali sono equivalenti a un corso annuale.

Un corso annuale consisterà di non meno di 40 lezioni.

Il programma della Scuola potrà altresì essere integrato da Seminari.

Art. 247. — Ciascun allievo dovrà comunicare al direttore della Scuola, entro il 15 novembre di ciascun anno, il piano degli studi che egli intende seguire in relazione alle materie che sono oggetto d'insegnamento durante l'anno in corso.

Tale piano dovrà essere approvato dal direttore della Scuola.

Art. 248. — Per gli iscritti al primo anno, il piano di cui all'art. 247 dovrà contemplare la frequenza di almeno tre corsi: per gli iscritti al secondo anno almeno due. Non potranno essere iscritti al secondo anno gli allievi che durante il primo anno non abbiano superato almeno due esami.

Il direttore della Scuola potrà riconoscere la validità dei corsi frequentati o di esami sostenuti presso altre Scuole di perfezionamento.

Art. 249. — In quanto precede, il Consiglio dei professori è costituito dal direttore e dai professori che sono incaricati nell'anno in corso o precedente di un insegnamento presso la Scuola. Il direttore è nominato dal Consiglio di facoltà di Scienze tra i titolari di cattedre di discipline fisiche; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 250. — Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà.

Dopo l'art. 250 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Matematica.

Scuola di perfezionamento in matematica.

Art. 251. — E' istituita presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali la « Scuola di perfezionamento in matematica » che rilascia un diploma di perfezionamento.

Art. 252. — La Scuola è diretta da un direttore, nominato ogni due anni dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, udito il Consiglio direttivo dell'Istituto di matematica.

Il direttore è assistito da un Consiglio composto da tutti i professori titolari di insegnamento nella Scuola.

Art. 253. — Gli incarichi di insegnamento nella Scuola di perfezionamento in matematica sono annuali, e vengono conferiti dal Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della Scuola.

Art. 254. — All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio della Scuola sceglierà gli indirizzi dell'insegnamento e stabilirà e renderà noti, con apposito bando, i programmi dei relativi corsi.

Art. 255. — Il corso degli studi ha la durata di due anni: non sono consentite abbreviazioni di corso.

Sono previsti per ciascun anno due insegnamenti fondamentali ed un insegnamento complementare.

Questi ultimi possono essere scelti, previo il parere favorevole del Consiglio direttivo della scuola, tra gli insegnamenti impartiti nel secondo biennio della laurea in Matematica.

Art. 256. — Per essere iscritto al primo anno occorre il diploma di laurea in Matematica od altra laurea giudicata sufficiente dal Consiglio direttivo della scuola.

Per essere inscritti al secondo anno occorre aver frequentato i corsi e superato tutti gli esami previsti per il primo anno.

All'esame di diploma si accede dopo aver superato tutti gli esami speciali del biennio; le modalità di esso saranno fissate dal Consiglio direttivo della scuola in relazione all'indirizzo prescelto.

Art. 257. — Le Commissioni per gli esami speciali sono costituite dal titolare del corso e da due professori della scuola.

Per l'esame di diploma il direttore nominerà una Commissione di cinque membri scelti tra i professori della Scuola o dell'Istituto di matematica della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 258. — Gli studenti inscritti alla Scuola di perfezionamento in matematica sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti del secondo biennio della laurea in Matematica.

Art. 259. — Gli indirizzi d'insegnamento di cui all'art. 251 sono i seguenti: indirizzo applicativo, indirizzo didattico, indirizzo generale.

Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

Insegnamenti fondamentali.

Per l'indirizzo applicativo:
1) Complementi di analisi numerica;
2) Automazione del calcolo;
3) Probabilità e statistica;
4) Complementi di analisi matematica.

Per l'indirizzo didattico:
1) Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
2) Logica e metodologia matematica;
3) Storia della matematica;
4) Complementi di algebra.

Per l'indirizzo generale:
1) Complementi di algebra e topologia;
2) Complementi di analisi matematica;
3) Complementi di geometria;
4) Complementi di fisica matematica.

Insegnamenti complementari:

1) Ricerca operativa;
2) Teoria dell'informazione;
3) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
4) Economia matematica;
5) Elementi di matematica finanziaria ed attuariale;
6) Osservazioni scientifiche;
7) Didattica matematica con esercitazioni;
8) Analisi funzionale;
9) Equazioni differenziali;
10) Teoria della misura e delle probabilità;
11) Calcolo delle variazioni;
12) Teoria dei numeri;
13) Geometria differenziale.

Potrà essere scelto inoltre come complementare ogni insegnamento fondamentale in ciascuno degli indirizzi diversi da quello scelto dall'iscritto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 60. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 799.

Estinzione dell'Opera pia Arese di San Pietro Martire presso Barlassina di Seveso, con sede in Milano.

N. 799. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Arese di San Pietro Martire presso Barlassina di Seveso, con sede in Milano, è estinta ed il relativo patrimonio è devoluto, in parti uguali, agli enti comunali di assistenza di Seveso e di Cesano Maderno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 57. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 800.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter », della Parrocchia delle SS. Flora e Lucilla, con quella di Maria SS.ma Annunziata, entrambe in frazione Montisi del comune di San Giovanni D'Asso (Siena).

N. 800. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pienza e Chiusi in data 1° gennaio 1964, col quale è stata disposta la unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia delle SS. Flora e Lucilla con quella di Maria SS.ma Annunziata, entrambe in frazione Montisi del comune di San Giovanni D'Asso (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 51. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 801.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter », della Parrocchia della Trasfigurazione di N. S. Gesù Cristo, in frazione Vaglie del comune di Ligonchio (Reggio Emilia) con la Parrocchia di Sant'Anna, in frazione Ospitaletto dello stesso Comune.

N. 801. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 7 gennaio 1964, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia della Trasfigurazione di N. S. Gesù Cristo, in frazione Vaglie del comune di Ligonchio (Reggio Emilia), con la Parrocchia di Sant'Anna, in frazione Ospitaletto dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 50. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 802.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Santa Maria Goretti », con sede nel comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo).

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Santa Maria Goretti », con sede in Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 61. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 803.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale femminile con scopi di religione, denominata « Fraternità Francescana - Maria Immacolata », con sede in Verona.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale femminile con scopi di religione, denominata « Fraternità Francescana - Maria Immacolata » con sede in Verona e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 55. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 804.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Pietro ed Eulalia Barbieri », con sede in Roma.

N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata « Pietro ed Eulalia Barbieri » con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 54. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1964.

Istituzione di una Agenzia consolare in Broxbourne alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Broxbourne (Gran Bretagna) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1964
Registro n. 219, *foglio n.* 275

(7567)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1964.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3107, art. 8, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente predetto, decaduto il 30 giugno 1964;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, è composto da:

Pastorello dott. Leonida, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Cerino dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lo Cascio dott. Simone, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER L'EMILIA - BOLOGNA

Approvazione del programma di fabbricazione nonchè del piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Nonantola.

Si comunica che con decreto n. 33992 in data 14 settembre 1964 il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, ultimo comma, ed 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, il programma di fabbricazione adottato dal comune di Nonantola con deliberazione 20 agosto 1963, n. 115, ed ha altresì approvato, a termini dell'art. 8, primo comma, della ripetuta legge n. 167 e per gli effetti di cui alla legge stessa, il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal precitato Comune con deliberazione 9 settembre 1963, n. 119.

Detto piano ha efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del suindicato decreto di approvazione.

(7238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964 il comune di Neviano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.791.373, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7411)

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964 il comune di Nuxis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7409)

Autorizzazione al comune di Settimo San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964 il comune di Settimo San Pietro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7410)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Borgo Tossignano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7415)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1964, il comune di Recanati (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.618.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7412)

Autorizzazione al comune di Morcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Morcone (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.592.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7413)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Goro (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7414)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Medicina (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7416)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Offida (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7417)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Monteveglio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7418)

Autorizzazione al comune di Pian di Scò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Pian di Scò (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7419)

Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Pievebovigliana (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.727.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7422)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7420)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Cesenatico (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7421)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1964, il comune di Matelica (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.452.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7424)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1964, il comune di Ceccano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.834.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7425)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Cantagallo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7426)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964 il comune di Roccamorice (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7427)

Autorizzazione al comune di San Felice Circeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di San Felice Circeo (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7423)

Autorizzazione al comune di Montesilvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964 il comune di Montesilvano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7428)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964 il comune di San Vitaliano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.757.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7429)

Autorizzazione al comune di San Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7430)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Filadelfia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.768.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7480)

Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Vinchiaturo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 29 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,83	624,82	624,84	624,83	624,84	624,84	624,84	624,80	624,86
$ Can.	580,86	581,10	580,90	581,10	580,25	580,80	580,15	580,75	580,87	580,75
Fr. Sv.	144,71	144,68	144,65	144,67	144,65	144,71	144,69	144,72	144,74	144,73
Kr. D.	90,23	90,23	90,24	90,24	90,25	90,22	90,2350	90,25	90,22	90,22
Kr. N.	87,23	87,22	87,25	87,235	87,20	87,27	87,2350	87,22	87,23	87,23
Kr. Sv.	121,51	121,27	121,30	121,28	121,35	121,45	121,26	121,50	121,45	121,45
Fol.	173,30	173,16	173,18	173,125	173,15	173,25	173,1455	173,30	173,25	173,25
Fr. B.	12,58	12,586	12,5895	12,5655	12,5775	12,58	12,5855	12,56	12,58	12,58
Franco francese	127,45	127,46	127,4650	127,46	127,40	127,46	127,4650	127,45	127,47	127,47
Lst	1738,92	1739 —	1738,75	1739 —	1738,75	1739 —	1738,95	1739 —	1739 —	1739 —
Dm. occ.	157,18	157,17	157,18	157,1775	157,18	157,17	157,17	157,20	157,17	157,17
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,20	24,19875	24,15	24,19	24,1995	24,20	24,19	24,195
Escudo Port.	21,69	21,68	21,68	21,68	21,80	21,68	21,6765	21,60	21,68	21,68

Media dei titoli del 29 settembre 1964

Rendita 5 % 1935	104,65
Redimibile 3,50 % 1934	97,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,55
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	581,125
1 Franco svizzero	144,68
1 Corona danese	90,237
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	121,27
1 Fiorino olandese	173,132
1 Franco belga	12,585
1 Franco francese	127,462
1 Lira sterlina	1738,975
1 Marco germanico	157,174
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,678

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centocinquantacinque posti di ufficiale aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquantacinque posti di ufficiale aggiunto (coefficiente 157) nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro. Dei posti suddetti ne sono riservati:

a) due decimi per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto (coefficiente 157). Per conseguire tale qualifica, gli aspiranti, oltre alle prove scritte e a quella orale di cui all'art. 11 del presente decreto, devono superare una prova pratica consistente in un saggio di dattilografia ed un saggio di stenografia, come indicato nello stesso art. 11;

b) un decimo per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto (coefficiente 157). Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte e a quella orale di cui all'art. 11 del presente decreto, devono superare una prova pratica su mezzi meccanici, come indicato nello stesso art. 11;

c) due terzi al personale comunque assunto o denominato con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente.

Della riserva suddetta sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

2) diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, governativa o pareggiata.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 fermo restando il limite massimo di anni 40;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

5) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richia-

mato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale, e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale di cui all'art. 1 del bando, lettera *c*).

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

G) aver adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno inoltre dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia indicata nell'art. 11 del presente decreto.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica sui mezzi meccanici indicati nell'art. 11 del presente decreto, all'uopo precisando il tipo di macchina prescelto (I.B.M. o Olivetti o Remington).

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza della nomina devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 200 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non rieca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6;

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova, o di ruolo aggiunto, e gli operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 1, lettera *c*), del bando di concorso dovranno altresì produrre un certificato di data non anteriore a 3 mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza da cui risultino la data di inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e l'indicazione dei rapporti informativi relativi all'ultimo triennio. Dovranno altresì essere indicati gli uffici ove i candidati hanno prestato servizio.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei congiunti e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o

d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano nel caso viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi, indicati nell'art. 2, n. 4, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinan-

za italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947. n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, della autorità militare.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la orale e pratica saranno tenute. La prova orale e pratica si terranno a Roma al Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammesso a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.
Nozioni generali sull'ordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le *prove scritte* serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1) Diritti e doveri dell'impiegato.
2) Nozioni generali sull'ordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3) Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
4) Nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia oppure di un saggio di stenografia a scelta del candidato.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto (vedansi articoli 1 e 4 del presente decreto) la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di stenografia, oltre che di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto (vedansi articoli 1 e 4 del presente decreto) la prova pratica consisterà nella esecuzione di operazioni di perforazione, verifica, selezione, inserimento e prove di stampa, su macchine meccanografiche di tipo I.B.M. o Olivetti o Remington, a scelta del candidato (il tipo di macchina dovrà essere indicato nella domanda di ammissione al concorso).

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto nella prova pratica.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 157 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1964
Registro n. 24, foglio n. 66

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (prov. di . . . il . . . (1) e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di Ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . di non aver riportato condanne penali (4) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . li . . .

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente Enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto della Amministrazione statale;

dipendente non di ruolo in servizio al reparto danni di guerra presso le Intendenze di finanza;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto (vedansi l'art. 1, lettere *a*) e *b*) e gli articoli 4 e 11 del bando di concorso) preciseranno nella domanda:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia »,

oppure:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica su macchina . . . . . . (indicare: I.B.M., oppure Olivetti, oppure Remington) ».

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7245)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto, indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Raffaele Di Luise, con decreti n. 10513, del 24 agosto 1964, in corso di pubblicazione, è stato dichiarato vincitore della condotta medica frazione San Clemente di Caserta in luogo del dott. Lino Sibili implicitamente rinunciatario per non aver accettato la condotta stessa nel termine prescritto;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria medesima;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

« Il dott. Salvatore Iacono viene dichiarato vincitore della condotta medica frazione Tuoro di Caserta in luogo del dottor Raffaele Di Luise, dichiarato vincitore della condotta frazione San Clemente di Caserta ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 8 settembre 1964

Il medico provinciale: LANNA

(7507)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.